

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

32° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 1985

Presidenza del Presidente VALITUTTI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica» (57), d'iniziativa del senatore Saporito e di altri senatori

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 2, 4, 5 e <i>passim</i>
BOGGIO (DC)	16, 23
CAMPUS (DC)	17, 20, 26
FALCUCCI, ministro della pubblica istruzione ...	4, 6, 8 e <i>passim</i>
GARIBALDI (PSI)	4, 7, 15 e <i>passim</i>
SAPORITO (DC)	20, 26
SCOPPOLA (DC)	6, 7, 13 e <i>passim</i>
SPITELLA (DC), relatore alla Commissione	4, 5, 7 e <i>passim</i>
TARABINI, sottosegretario di Stato per il tesoro	24
ULIANICH (Sin. Ind.)	6, 7, 8 e <i>passim</i>
VALENZA (PCI)	13, 26, 28

I lavori hanno inizio alle ore 16,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica» (57), d'iniziativa del senatore Saporito e di altri senatori
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica», d'iniziativa dei senatori Saporito ed altri.

Riprendiamo la discussione rinviata nella seduta del 30 gennaio. Comunico alla Commissione che ci sono stati trasmessi i pareri della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio sugli emendamenti presentati. Ne do lettura:

La Commissione, esaminati gli emendamenti al disegno di legge in titolo, trasmessi dalla Commissione di merito, fa presente quanto segue:

con riferimento all'emendamento n. 2, la Commissione osserva che la innovazione relativa all'esercizio, da parte dei professori a tempo pieno, di attività (con funzioni di docente) in seno a corsi di istruzione, debba essere meglio collocata, giacchè tale funzione in nessun modo può ritenersi ricompresa nel concetto di attività scientifiche e pubblicistiche;

con riferimento all'emendamento n. 5, la Commissione ritiene la discriminazione fra professori associati, a seconda della diversità dei titoli di legittimazione a partecipare ai giudizi di idoneità costituzionalmente illegittima; pertanto condiziona il proprio parere favorevole alla riformulazione dell'emendamento che dovrà fare riferimento alla figura del professore associato, sopprimendo l'inciso «con un triennio di incarico di insegnamento»;

la Commissione esprime parere favorevole sugli emendamenti nn. 10 e aggiuntivo 1-bis;

quanto all'emendamento aggiuntivo 1, volto a modificare l'articolo 5 del decreto delegato n. 382, la Commissione ritiene che l'emendamento conferisca al Ministro un ambito eccessivo di discrezionalità, senza che siano specificati adeguati criteri atti a delimitare la potestà del Ministro stesso; appare pertanto preferibile il mantenimento della vigente disposizione;

per quanto attiene l'emendamento aggiuntivo 2, volto a modificare l'articolo 6 del decreto delegato n. 382, la Commissione sottolinea l'opportunità di sopprimere, all'ultimo capoverso, l'inciso «non confermati»;

all'emendamento aggiuntivo 3, la Commissione si dichiara contraria alla disposizione introdotta dal terz'ultimo capoverso per gli argomenti già esposti relativamente all'emendamento n. 5, non potendosi riproporre una

distinzione all'interno della categoria dei professori associati a secondo dei titoli di legittimazione richiesti per partecipare ai giudizi di idoneità; la Commissione esprime parere favorevole per le restanti disposizioni;

la Commissione esprime parere contrario all'emendamento aggiuntivo 4: detto emendamento introduce infatti in seno all'ordinamento vigente una figura non ben definita di contratto a titolo gratuito, derogando a precetti informativi della riforma della docenza universitaria sulla base del mero carattere gratuito del contratto;

all'emendamento aggiuntivo 5-bis sembra opportuno sostituire le parole «si applica» con le seguenti: «si estende».

La Commissione esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti aggiuntivo 5, aggiuntivo 6; quanto all'emendamento aggiuntivo 6-bis, proposto dal relatore, la Commissione osserva che non va stravolto il sistema delineato della legge n. 28 del 1980, con specifico riguardo all'articolo 5, terzo comma, n. 1: le norme introdotte dall'emendamento in esame vanno precisate altrimenti in quanto, nell'attuale formulazione, esonererebbero dal giudizio di conferma anche i titolari di incarico per un triennio, non legittimante la partecipazione al giudizio di idoneità.

La Commissione esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti aggiuntivi 7 e 11.

Con riguardo all'emendamento aggiuntivo 8, nell'esprimere parere favorevole, suggerisce di riformulare detta disposizione, puntualizzando il carattere transitorio della disciplina così introdotta senza far riferimento a «categorie ad esaurimento».

La Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento aggiuntivo 12. Dissente su tale deliberazione l'estensore Saporito il quale ritiene che siano così violati i principi posti degli articoli 3 e 97 della Costituzione, secondo quanto posto in evidenza dalla Commissione nel parere, espresso in data 21 dicembre 1983, su norma analoga a quella in esame (contenuta nel disegno di legge n. 333). L'estensore Saporito osserva altresì che la norma in oggetto si pone in contraddizione con gli articoli 42 e 54 del decreto-delegato n. 382 del 1980 e introduce un ingiustificato canale preferenziale di accesso alla docenza universitaria.

La Commissione, esaminato l'emendamento 2-bis, da ultimo trasmesso, osserva che esso appare superfluo, dato che la disciplina vigente non impedisce affatto lo svolgimento delle attività in oggetto.

Esprime, infine, parere favorevole sull'emendamento 15-bis.

«La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminati gli emendamenti al disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole su tutti, eccetto che per i seguenti:

1) parere contrario sull'emendamento aggiuntivo 8 in quanto implicante rilevanti oneri che non risultano nè quantificati nè coperti;

2) ugualmente parere contrario ad un subemendamento all'emendamento aggiuntivo 7, tendente ad inserire, dopo la parola "ostetricia", le altre "di ruolo alla data del 30 ottobre 1984": ciò in quanto - anche ad avviso del rappresentante della Pubblica Istruzione, oltre che di quello del Tesoro - il subemendamento implicherebbe un allargamento della portata dell'emendamento aggiuntivo 7, con conseguente emersione di un problema di carattere finanziario connesso a spese non quantificate nè coperte;

3) parere favorevole sull'emendamento aggiuntivo 6-bis, sia pure condizionatamente ad una riformulazione - la cui necessità è stata condivisa anche dal rappresentante della Pubblica istruzione - nel senso che tale norma significhi esclusivamente che gli interessati vengono sottratti al giudizio di conferma, ma non al periodo di conferma».

Prenderemo in considerazione tali pareri contestualmente agli articoli accantonati in precedenza, data la loro connessione con alcuni dei predetti emendamenti.

Do lettura dei due emendamenti, il primo governativo, il secondo presentato del senatore Garibaldi, che si riferiscono all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980:

All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, il punto b) del quinto comma va così sostituito:

«è compatibile con lo svolgimento di attività scientifiche, culturali e pubblicistiche espletate al di fuori di compiti istituzionali, purchè non corrispondano ad alcun esercizio professionale».

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Il primo dei due emendamenti al nostro esame, quello governativo, si propone di introdurre la possibilità di svolgere attività culturali tra quelle compatibili per i professori con regime di tempo pieno. Nell'emendamento presentato dal senatore Garibaldi tale possibilità è esplicitata facendo riferimento alla partecipazione a corsi d'istruzione permanente e ricorrente promossi con il concorso di enti pubblici.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. In riferimento al parere espresso dalla 1^a Commissione a proposito dell'emendamento presentato dal Governo ed ora al nostro esame, vorrei dire che a mio avviso la precisazione giudicata superflua dalla Commissione affari costituzionali non lo è per il Governo, che ritiene essa abbia una sua validità e, pur ritenuta superflua, penso che in ogni caso possa essere mantenuta.

In merito all'emendamento che porta la firma del senatore Garibaldi, inviterei il proponente a ritirarlo, in quanto sono convinta che la sostanza del testo dell'emendamento stesso sia già recepita nel testo governativo. Assicuro il senatore Garibaldi che il Governo ha recepito il senso del suo emendamento ed è sensibile alle esigenze in esso manifestate.

GARIBALDI. Ritiro il mio emendamento e mi dichiaro soddisfatto delle parole del Ministro da cui posso derivare la certezza che la partecipazione con funzioni di docente episodica, occasionale, a corsi di istruzione di soggetti della Pubblica amministrazione che devono arricchire la primaria professionalità, sia ricompresa nella più vasta nozione di «culturali», proposta nell'emendamento governativo, che ben può essere comprensiva anche degli apporti di arricchimento professionale dei destinatari, pur episodici ed occasionali.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo, sostitutivo del punto b) dell'articolo 11 del decreto presidenziale n. 382 del 1980.

È approvato.

Passiamo ora all'esame dell'articolo 5, in precedenza accolto in sede referente e poi accantonato.

Ne do nuovamente lettura:

Art. 5.

L'articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Art. 24. - (*Collocamento a riposo*). - I professori associati sono collocati a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Nei primi cinque anni accademici successivi alla entrata in vigore della presente legge, i professori incaricati stabilizzati conservano il diritto a rimanere in servizio sino al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di età».

È stato presentato da parte del Governo un emendamento tendente a sostituire l'ultimo comma con il seguente:

«I professori con un triennio di incarico di insegnamento divenuti associati a seguito di giudizio di idoneità conservano il diritto a rimanere in servizio fino al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di età».

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. L'articolo in questione riguarda il collocamento a riposo dei professori associati. L'emendamento presentato dal Governo è comprensivo di tutto quanto previsto nel secondo e nel terzo comma del testo approvato in sede referente. La Commissione affari costituzionali, nel suo parere, ci invita ad eliminare il riferimento delle parole «con un triennio di incarico di insegnamento», perchè ritiene incostituzionale una tale discriminazione tra coloro che provengono dall'incarico e coloro che provengono dalla qualifica di assistente. Il parere della 1^a Commissione su tale emendamento è favorevole, a condizione che si sopprima la suddetta discriminazione.

La Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul testo da noi inviato; naturalmente non si è pronunciata sulla osservazione della Commissione affari costituzionali la quale, se accettata, comporta indubbiamente un allargamento del numero degli interessati a tale norma.

PRESIDENTE. Vorrei permettermi di chiarire che forse eravamo caduti in errore. Avevamo, infatti, considerato gli incaricati per un triennio, proprio per il fatto di aver compiuto il triennio e di essere stati ritenuti ammissibili al giudizio di idoneità, già come incaricati stabilizzati. A seguito dell'osservazione della Commissione affari costituzionali abbiamo fatto una verifica e dovuto rilevare che vi è stata un'erronea considerazione perchè, in realtà, hanno acquisito la qualità di incaricati stabilizzati solo quegli insegnanti incaricati che, pur non avendo compiuto il triennio alla data di entrata in vigore della legge n. 28 del 1980, erano però in servizio nel 1978-1979 ai sensi della «legge Pedini» del 1978. Poichè la successiva «legge Fiandrotti» ha ammesso al giudizio di idoneità anche gli insegnanti nominati nel 1979-1980, che hanno poi compiuto il triennio, si è venuta a formare quest'ultima categoria di incaricati con un triennio, dichiarati ammissibili all'idoneità con la «legge Fiandrotti», che non hanno acquisito la qualità di incaricati stabilizzati. Se veramente li ammettessimo - come la Commissione affari

costituzionali richiede - a godere della deroga, ad arrivare cioè fino al settantesimo anno, non potremmo negare lo stesso trattamento agli associati che provengono dal ruolo degli assistenti, anche se, in base al vecchio ordinamento, questi ultimi erano collocati a riposo al sessantacinquesimo anno di età e quindi non si viene a mutare il loro *status*. Viceversa, gli incaricati stabilizzati avevano diritto, se non fosse intervenuta la nuova legge, a rimanere in servizio fino a settant'anni. Questo spiega perchè si era voluto mantenerli in servizio fino al settantesimo anno. Se ammettessimo quest'ultima categoria, quelli cioè che hanno compiuto il triennio ma non acquisito il titolo di incaricato stabilizzato, apriremmo un varco alle rivendicazioni degli assistenti.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. In riferimento al parere che subordina l'approvazione dell'emendamento al principio che tutti gli associati vadano in pensione a settant'anni, dichiaro di essere contraria, per cui ritiro l'emendamento.

SCOPPOLA. Per valutare la situazione, dobbiamo rifarci ai motivi che, in sede di Comitato ristretto, ci spinsero a proporre l'emendamento in questione che il Governo ha poi fatto suo. La considerazione da cui partimmo era questa: la stabilizzazione non rappresentava allora un titolo che poneva il professore in una condizione giuridica diversa dagli altri se non ai fini della riconferma automatica dell'incarico. Nel momento in cui si proponeva che i professori incaricati stabilizzati potessero restare in servizio fino a settant'anni, perchè avevano maturato un'aspettativa in questo senso prima di diventare associati, logica voleva che identica possibilità fosse concessa anche agli incaricati con tre anni che avevano le stesse condizioni di fatto, essendo irrilevante la qualifica di stabilizzato che, come ho detto, aveva significato solo ai fini della riconferma dell'incarico. Era questa la logica dell'emendamento. Mi sembra dunque che il parere espresso dalla Commissione non abbia molto fondamento e mi permetto di eccepire sulla sua opportunità. Col suddetto parere, infatti, ci si viene ad imporre un emendamento - non a caso sollecitato anche alla nostra Commissione - che consente anche a quanti divengono associati proveniendo dal canale degli assistenti di rimanere in servizio fino a settant'anni, vanificando così il tentativo di portare per tutti a sessantacinque anni la data di collocamento a riposo.

Mentre noi intendevamo semplicemente tener conto di una aspettativa maturata in una situazione precedente, il parere della Commissione affari costituzionali ci imporrebbe di accogliere una soluzione che noi avevamo già respinta, non ritenendola coerente con lo spirito complessivo della legge.

ULIANICH. Signor Presidente, signor Ministro, prendo atto che l'emendamento all'articolo 5, proposto dal Governo, è stato ritirato. A questo punto però mi chiedo e vi chiedo se l'articolo 5 abbia ancora senso e se sia il caso di inserirlo nel disegno di legge n. 57, considerato che l'insieme dell'articolo altro non è se non la riproduzione dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382.

La mia posizione, cioè, è quella di evitare un inutile doppione; non vedo l'opportunità di queste rettifiche, a me sembra che l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dovrebbe restare esattamente così.

PRESIDENTE. Però noi avevamo approvato questa modifica.

ULIANICH. A me pare che l'articolo fosse stato accantonato...

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. No, fu votato in sede referente!

ULIANICH. E infatti ora siamo in sede deliberante, pertanto insisto nel considerare opportuno il mantenimento, così come è, dell'articolo 24.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Faccio una proposta: manteniamo il testo approvato in sede referente, il quale ha di diverso dal decreto n. 382 soltanto un comma che dice: i professori incaricati stabilizzati, divenuti associati a seguito di giudizio di idoneità, conservano il diritto a rimanere in servizio sino al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di età. Dico questo perchè, in effetti, l'indicazione dei cinque anni dopo l'entrata in vigore del decreto n. 382 ha favorito coloro che sono diventati associati nella prima sessione, ma per il ritardo con cui la seconda sessione si è espletata, ha tagliato fuori da questo beneficio tutti quelli che sono diventati associati nella seconda tornata, per cui ci sono dei professori che erano incaricati stabilizzati e che quindi sarebbero andati avanti tranquillamente sino a 70 anni, i quali oggi diventano professori associati e nello stesso momento vanno a casa perchè nel frattempo hanno raggiunto i 65 anni. Per cui, oltre tutto, il Ministero non sa nemmeno come definire la loro posizione pensionistica, perchè questi non fanno nemmeno a tempo a maturare la conferma, tanto è vero che il governo aveva presentato un emendamento col quale si manteneva in servizio fino alla maturazione della conferma tutti quanti; ora noi abbiamo adottato un criterio più restrittivo, ma se le procedure ci consentissero di approvare il testo già approvato in sede referente, faremmo cosa opportuna, oltre tutto ristretta perchè si escluderebbero anche quelli della «legge Fiandrotti». Tanto più che il parere della Commissione bilancio è favorevole al testo approvato in sede referente.

SCOPPOLA. Una parola in risposta a quanto ha testè detto il senatore Ulianich. Credo che la proposta del relatore sia degna di considerazione, io avrei trovato più equo che invece di considerare la posizione formale della stabilizzazione, si fosse presa in considerazione la condizione di fatto dei tre anni e quindi si fossero compresi anche quelli che avevano avuto l'incarico prima della «legge Fiandrotti». Tuttavia, prendendo atto di quanto finora qui è stato detto, mi pare che quanto il relatore propone sia la soluzione più giusta perchè se noi non approvassimo il testo accolto in sede referente e tornassimo al testo del decreto n. 382, noi creeremmo una situazione che obiettivamente non è giusta, poichè coloro che hanno superato il giudizio di idoneità il primo anno hanno avuto un beneficio di cinque anni e altri invece, pur avendo le stesse condizioni di partenza, le stesse attese giuridiche, si vedono esclusi per un ritardo nell'espletamento della seconda tornata, evento che non è imputabile a loro. Pertanto ritengo si debba restare sulla proposta avanzata dal relatore.

GARIBALDI. Credo che la formulazione dell'articolo 5, accolto in sede referente, che riformula il testo dell'articolo 24 del decreto n. 382, avesse una ragione posta a base della formazione del diritto quesito, perchè l'incaricato,

per essere stabilizzato, doveva avere tre anni continuativi di insegnamento nella stessa materia. Raggiunti i tre anni, l'incaricato veniva stabilizzato e conseguiva il diritto di rimanere in servizio fino a 70 anni. La differenza sostanziale con l'emendamento all'articolo 5, sta nel fatto che fare riferimento ad un «triennio di incarico di insegnamento» non significa richiedere che i tre anni siano consecutivi, non si tratta quindi dei tre anni di incarico di insegnamento in base ai quali veniva concessa la stabilizzazione e quindi il diritto ad andare in pensione a 70 anni. E non è una differenza da poco: si spostano addirittura i termini posti alla base della formazione di un diritto; tre anni di incarico, non consecutivi, non hanno mai dato luogo ad alcun diritto, erano tre anni di insegnamento punto e basta. Tre anni consecutivi, invece, davano luogo alla stabilizzazione, e cioè al diritto a rimanere in servizio fino a 70 anni.

Non ho titolo a fare il difensore d'ufficio del parere della Commissione affari costituzionali, ma credo che l'esigenza di uniformare il trattamento tra coloro che avevano raccolto tre anni in tempi diversi e gli altri, si ponesse, perchè i tre anni raccolti in tempi diversi costituiscono di fatto una occasionalità, non un elemento preconstituito di un diritto.

PRESIDENTE. Le devo precisare, senatore Garibaldi, che secondo il parere della Commissione affari costituzionali dovremmo concedere il collocamento a riposo a 70 anni a tutti. Di fronte a questa richiesta della prima Commissione il Ministro ritira il suo emendamento e pertanto dobbiamo scegliere tra due soluzioni: o la soluzione proposta dal senatore Ulianich o quella proposta dal relatore senatore Spitella che è più restrittiva rispetto alla sua. Pertanto non abbiamo una terza soluzione, o scegliamo, ripeto, la soluzione suggerita dal senatore Ulianich che a mio parere - mi associo a quanto detto dal senatore Scoppola - sarebbe inopportuna, o accogliamo la soluzione proposta dal relatore.

Questo è il mio parere al riguardo.

ULIANICH. Signor Presidente, se le preoccupazioni sono quelle espresse da Scoppola, che riguardano i professori incaricati stabilizzati divenuti associati non per colpa loro ma per slittamento dei termini al di là dei cinque anni in seguito unitamente a giudizio di idoneità, io potrei ritirare la mia proposta che non intendo formalizzare.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Io sono d'accordo con le considerazioni espresse dal relatore e dal senatore Scoppola.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione dell'articolo 5 nella formulazione che era stata approvata in sede referente, di cui do nuovamente lettura:

Art. 5.

L'articolo 24 è sostituito dal seguente:

Art. 24. - (*Collocamento a riposo*). - I professori associati sono collocati a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Nei primi cinque anni accademici successivi all'entrata in vigore della presente legge, i professori incaricati stabilizzati conservano il diritto a rimanere in servizio sino al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di età.

I professori incaricati stabilizzati divenuti associati a seguito di giudizio di idoneità conservano il diritto a rimanere in servizio sino al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di età».

È approvato.

Passiamo ora all'esame dell'articolo 10, precedentemente accantonato, nel testo presentato dal Governo ed accolto in sede referente. Ne do lettura:

Art. 10.

All'articolo 91, il quarto e quinto comma sono sostituiti dai seguenti:

«Sono consentite convenzioni tra Università italiane e Università di paesi stranieri per attività didattiche scientifiche integrate e per programmi integrati di studio degli studenti nonchè per esperienze nell'uso di apparati tecnico-scientifici di particolare complessità.

Le convenzioni di cui al precedente comma deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'ateneo su parere conforme del Senato Accademico, sono autorizzate dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri e il Ministro del tesoro. Il decreto di autorizzazione determinerà anche i finanziamenti destinati a questi scopi da prelevarsi da apposito capitolo di bilancio».

È aggiunto infine il seguente comma:

«I consorzi interuniversitari costituiti tra le università italiane per il perseguimento di finalità istituzionali comuni alle Università consorziate sono finanziati in via ordinaria con fondi di pertinenza di ciascuna Università interessata, con le modalità di erogazione, alle quali il Ministero della pubblica istruzione si attiene, stabilite nelle convenzioni stipulate tra le stesse Università».

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda questo articolo, abbiamo un testo che era stato presentato dal Governo, lo abbiamo approvato precedentemente in sede referente. C'è un emendamento n. 10 del Governo che prevede di aggiungere un comma in fine al testo approvato in sede referente.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del Governo, di cui do lettura nel testo riformulato:

«Sono a carico dell'Università di appartenenza le spese e l'organizzazione per la partecipazione di professori universitari in rappresentanza delle Università italiane in organismi internazionali che perseguono le finalità di

cui al precedente quarto comma, secondo modalità da stabilire con apposito decreto presidenziale».

È approvato.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 10, nel testo coordinato di cui do lettura:

Art. 10.

L'articolo 91 è modificato come segue:

il quarto ed il quinto comma sono sostituiti dai seguenti:

«Sono consentite convenzioni tra Università italiane e Università di paesi stranieri per attività didattiche scientifiche integrate e per programmi integrati di studio degli studenti nonchè per esperienze nell'uso di apparati tecnico-scientifici di particolare complessità.

Le convenzioni di cui al precedente comma, deliberate dal Consiglio di amministrazione dell'ateneo su parere conforme del Senato accademico, sono autorizzate dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri e il Ministro del tesoro. Il decreto di autorizzazione determinerà anche i finanziamenti destinati a questi scopi da prelevarsi da apposito capitolo di bilancio.

Sono a carico dell'Università di appartenenza le spese e l'organizzazione per la partecipazione di professori universitari in rappresentanza delle Università italiane in organismi internazionali che perseguono le finalità di cui al precedente quarto comma, secondo modalità da stabilire con apposito decreto presidenziale.

I consorzi interuniversitari costituiti tra le Università italiane per il perseguimento di finalità istituzionali comuni alle Università consorziate sono finanziati in via ordinaria con fondi di pertinenza di ciascuna Università interessata, con le modalità di erogazione, alle quali il Ministero della pubblica istruzione si attiene, stabilite nelle convenzioni stipulate tra le stesse Università».

È approvato.

Passiamo ora all'articolo 15, precedentemente accantonato ed accolto in sede referente.

Ne do lettura:

Art. 15.

I bilanci delle aziende agrarie, delle Cliniche e dei Policlinici universitari gestiti direttamente, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371, una volta approvati dal Consiglio di amministrazione vengono autonomamente gestiti da apposite delegazioni dello stesso Consiglio composte ciascuna dal Rettore o da un suo delegato che la presiede, da tre membri designati nel proprio seno dal Consiglio di amministrazione e dal Preside, rispettivamente, della Facoltà di agraria e della Facoltà di medicina.

La delegazione esercita i poteri di competenza del Consiglio di amministrazione in ordine alla gestione dei rispettivi bilanci, ivi compresa la predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Per quanto concerne i poteri di gestione si applicano le disposizioni amministrative e contabili previste dal titolo V del succitato decreto presidenziale.

Do lettura dell'emendamento sostitutivo da me presentato:

Art 15.

I bilanci delle aziende agrarie, delle cliniche e dei policlinici universitari gestiti direttamente, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371, una volta approvati dal Consiglio di amministrazione vengono autonomamente gestiti da apposite delegazioni dello stesso Consiglio, composte ciascuna dal rettore o da un suo delegato, da un funzionario dell'Amministrazione universitaria di grado non inferiore a quello di primo dirigente, dal preside, rispettivamente, delle Facoltà di agraria e di medicina e da quattro membri scelti dal Consiglio di amministrazione, uno nel proprio seno e tre fra i professori universitari appartenenti rispettivamente alla Facoltà di agraria e di medicina, scelti fra una rosa di sei nominativi indicati dai rispettivi Consigli di facoltà.

La delegazione esercita i poteri di competenza del Consiglio di amministrazione, in ordine alla gestione dei rispettivi bilanci, ivi compresa la predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le norme del decreto presidenziale citato al primo comma saranno adeguate per dare specifica attuazione a quanto stabilito nel presente articolo.

Do lettura dell'emendamento sostitutivo n. 15 presentato dal Governo:

Art. 15.

I bilanci delle aziende agrarie, delle Cliniche e dei Policlinici universitari gestiti direttamente, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371, una volta approvati dal Consiglio di amministrazione vengono autonomamente gestiti da apposite delegazioni dello stesso Consiglio composte ciascuna dal Rettore e da quattro membri scelti dal Consiglio di amministrazione uno nel proprio seno e tre tra i professori universitari appartenenti rispettivamente alla Facoltà di agraria o alla Facoltà di medicina.

La delegazione esercita i poteri di competenza del Consiglio di amministrazione, in ordine alla gestione dei rispettivi bilanci, ivi compresa la predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno adeguate le norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 371 sul citato per la specifica attuazione di quanto stabilito nel presente articolo.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Su questo articolo abbiamo due emendamenti e su entrambi ci sono pareri favorevoli.

Personalmente sono favorevole al primo testo, perchè la presenza del Preside della Facoltà è un elemento a mio parere indispensabile.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Anche se il secondo testo è del Governo, mi dichiaro favorevole alla prima formulazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento da me presentato.

È approvato.

È stato presentato dal Governo il seguente emendamento, aggiuntivo di un articolo dopo l'articolo 1 del provvedimento in esame:

Art. ...

All'articolo 5 va aggiunto il seguente comma:

«Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano sino al nono anno accademico successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto».

Agg. 1-bis

Il senatore Scoppola ha presentato il seguente emendamento, aggiuntivo anch'esso di un articolo dopo l'articolo 1 del provvedimento in esame:

Art. ...

All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al primo comma, sopprimere le parole: «o di associato».

All'articolo 5, ultimo comma, sostituire le parole «nei limiti del venti per cento di quelli da attribuire ad esse in base ai criteri di programmazione», con le seguenti: «nei limiti del venti per cento di quelli da attribuire nel complesso in base ai criteri di programmazione».

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Questi due emendamenti, rispettivamente del Governo e del senatore Scoppola, affrontano il problema dei cosiddetti novennialisti e risolvono la questione nel senso più volte indicato: il 20 per cento si calcola sul totale dei posti disponibili e non in rapporto a quelli banditi dalle singole facoltà; la norma ha valore per nove anni dall'entrata in vigore del decreto n. 382 e pertanto cessa di applicarsi con la prossima mandata di concorsi; infine, queste innovazioni entrano in vigore con l'anno accademico successivo a quello di approvazione della presente legge, per non intaccare la procedura del concorso in atto.

Mentre dà il suo consenso su tutto il resto, la Commissione affari costituzionali contesta la formulazione della scelta delle cattedre da assegnare, si chiede cioè sulla base di quali criteri il Governo opererà poi la distribuzione di esse.

SCOPPOLA. Desidero chiarire qual è il senso dell'emendamento che ho proposto: attualmente ci sono vincoli stabiliti in percentuale di non facile applicazione nelle individuazioni dei posti riservati ai cosiddetti novennalisti. Infatti, poichè i posti complessivamente assegnati alle singole facoltà sono, talvolta, soprattutto nelle piccole sedi, non più di uno o due, ed accade quindi che il calcolo del 20 per cento diventa impossibile, tant'è vero che poi in sede interpretativa, con qualche forzatura, si è stabilito che fino a due posti si può calcolare il 20 per cento perchè è più dello 0,5, che al di sotto dei due posti non si può calcolare, il che dimostra quanto sia difficile l'applicazione di questa disposizione che fa riferimento ai posti disponibili nelle singole facoltà.

La proposta, allora, è quella di calcolare il 20 per cento sul totale, affidando poi al Ministero la responsabilità della destinazione dei posti, come oggi avviene. Quindi mi sembra che la Commissione affari costituzionali non abbia colto la sostanza dell'emendamento, il quale non modifica la prassi di assegnazione dei posti: il Ministro destinerà i posti come attualmente avviene, solo non sarà vincolato al 20 per cento del calcolo dell'assegnazione alle singole facoltà.

PRESIDENTE. Se si dicesse: «con criteri di proporzionalità»?

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Ritengo che dovremmo trovare una dizione che venga incontro al parere espresso dalla Commissione affari costituzionali, parere che per certi versi ha un fondamento. Prima, infatti, accadeva che là dove questo calcolo del 20 per cento dava luogo ad una cattedra, lì automaticamente il Ministro assegnava il vincolo; adesso, invece, poichè il totale delle cattedre disponibili viene computato in sede nazionale, c'è effettivamente una distribuzione discrezionale.

Tuttavia, nell'emendamento sta scritto «in base ai criteri di programmazione»; quindi questo è il criterio. Ora, se la Commissione affari costituzionali ritiene insufficiente questa formulazione aggiungiamo qualcosa.

SCOPPOLA. Il parere della 1^a Commissione non è vincolante, in questo caso.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione.

ULIANICH. Signor Presidente, dichiaro la mia astensione su entrambi gli emendamenti.

VALENZA. Dichiaro l'astensione del Gruppo comunista.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento del Governo, tendente ad

inserire, dopo l'articolo 1 del provvedimento al nostro esame, il seguente articolo:

Art. 1-bis.

All'articolo 5 va aggiunto il seguente comma:

«Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano sino al nono anno accademico successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento del senatore Scoppola, tendente ad inserire, dopo l'articolo 1 del provvedimento al nostro esame, il seguente articolo:

Art. 1-ter.

All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al primo comma, sopprimere le parole «o di associato».

All'articolo 5, ultimo comma, sostituire le parole «nei limiti del venti per cento di quelli da attribuire ad esse in base ai criteri di programmazione», con le seguenti: «nei limiti del venti per cento di quelli da attribuire nel complesso in base ai criteri di programmazione».

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge.

È approvato.

Riterrei opportuno, ai fini di coordinamento, che questi due emendamenti venissero accorpati in un unico articolo da inserire dopo l'articolo 1. Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti il seguente articolo derivante dalla fusione degli emendamenti testè approvati:

Art. 1-bis.

L'articolo 5 è modificato come segue:

al primo comma sono soppresse le parole: «o di associato».

all'ultimo comma, le parole: «nei limiti del 20 per cento di quelli da attribuire ad esse in base ai criteri di programmazione», sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 20 per cento di quelli da attribuire nel complesso in base ai criteri di programmazione»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano sino al nono anno accademico successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto».

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge.

È approvato.

Il senatore Garibaldi ha proposto un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 2 del provvedimento al nostro esame, il seguente articolo:

Art. 2-bis.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 6 aggiungere il seguente comma:

«Ai professori straordinari ed associati non confermati che alla data del decesso o di una dichiarata ed accertata invalidità totale e permanente non abbiano completato il triennio di prova, viene riconosciuto il diritto alla ricostruzione della carriera ai fini economici e pensionistici, purchè abbiano svolto almeno sei mesi di effettivo servizio nel ruolo, rispettivamente, di straordinario o di associato. Per i professori deceduti l'istanza è proponibile dagli aventi causa entro tre anni dal decesso».

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. La Commissione affari costituzionali suggerisce di togliere le parole «non confermati». Il parere è però errato, in quanto si vuole provvedere proprio nei confronti dei professori straordinari e degli associati non confermati.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere al senatore Garibaldi qual è la ragione del suo emendamento, in quanto il diritto alla ricostruzione della carriera discende già da norme generali.

GARIBALDI. Quella universitaria è l'unica carriera in cui il periodo di prova va al di là dei sei mesi che vengono richiesti, in via generale, per essere inseriti a pieno titolo nei ruoli della Amministrazione dello Stato.

ULIANICH. Mi pare che si debbano distinguere due casi. Il primo è quello di colui che è diventato professore associato o professore straordinario per un periodo che non sia sufficiente per maturare il diritto alla pensione. Tale caso non può essere superato se non affrontando globalmente la legislazione che regola le pensioni in base al periodo di servizio prestato.

Il secondo caso è invece quello di colui che abbia maturato un numero di anni di servizio sufficiente per la pensione ma che, morendo prima di aver superato il periodo di straordinariato, non ha ancora il diritto alla ricostruzione della carriera nel nuovo ruolo.

Per quanto io mi dichiaro disponibile a venire incontro a certe esigenze sul piano umano, vorrei mettere in guardia i colleghi sul fatto che andiamo a toccare una legislazione che non riguarda solo i professori universitari, e che creiamo un precedente che non potrà non ripercuotersi anche in altri ambiti della legislazione relativa alla previdenza e alle pensioni.

Se permettessimo la ricostruzione di carriera dopo sei mesi dall'entrata in servizio nel nuovo ruolo, a mio avviso introdurremmo un *monstrum* nell'ambito della legislazione vigente.

SCOPPOLA. Il senatore Garibaldi fa il caso di un professore che durante il periodo di prova per conseguire la conferma venga a morire o a subire un'invalidità, temendo che ciò comporti la perdita della pensione a cui il professore aveva diritto nel momento in cui ha fatto il concorso: questo

timore non ha nessun fondamento perchè di certo non si cancellano i venti anni di assistentato precedente.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. È vero però che lo stipendio del professore associato all'inizio di carriera è forse più basso di quello dell'assistente arrivato al vertice del suo parametro.

SCOPPOLA. Se è così bisogna tenerne conto. Mi lascia comunque perplesso il termine dei sei mesi.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. È stato messo perchè tutto il personale dello Stato...

SCOPPOLA. Il personale dello Stato deve compiere sei mesi di prova per entrare nel ruolo. In questo caso, invece, questo termine più lungo è gratuito e privo di significato. Però, vorrei osservare che il decesso o l'invalidità possano verificarsi, invece che dopo sei mesi dall'entrata in servizio nel ruolo di straordinario o associato, nei primi tre o quattro. In questo caso perchè non dobbiamo garantire lo stesso trattamento?

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Col riferimento ai sei mesi ci atteniamo alla norma generale.

SCOPPOLA. Io non direi che ha diritto alla ricostruzione di carriera come se in effetti i tre anni fossero trascorsi, ma che ha diritto a conservare – se migliore – lo stato economico di cui godeva prima. Solo questo mi pare giusto. Dobbiamo disporre cioè che, nell'ipotesi di superamento del concorso per professore straordinario o per associato, se ciò comporta un trattamento inferiore a quello a cui si aveva diritto prima del concorso, si conserva lo stato più vantaggioso.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Non possiamo riformulare radicalmente l'emendamento perchè mancano i pareri.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. La Commissione bilancio dopo un'ampia discussione di merito, nel corso della quale queste preoccupazioni sono state tra loro confrontate, ha espresso parere favorevole, proprio perchè si è ritenuto di non poter equiparare la carriera accademica a quella degli impiegati civili dello Stato. I termini temporali previsti per gli impiegati civili dello Stato, cioè, non sono applicabili automaticamente alla carriera universitaria per l'atipicità di quest'ultima.

GARIBALDI. Se l'interessato venisse a morire dopo cinque mesi dall'entrata in servizio che cosa accadrebbe? Perderebbe il diritto alla ricostruzione della carriera; è questo il senso dell'osservazione del collega Scoppola.

BOGGIO. Nel sistema pensionistico vi sono principi generali in base ai quali nulla va mai perduto. Poniamo il caso di un professore che, dopo aver compiuto come assistente un periodo di 19 anni, tre mesi e un giorno, morisse a quattro mesi dal conseguimento del nuovo incarico. In questo caso

egli ha diritto alla pensione perchè, comunque, i quattro mesi di servizi prestati come professore vengono computati come servizio prestato da assistente.

GARIBALDI. Vedo che nella Commissione c'è l'intenzione, dettata da ragioni di umanità e anche da ragionevolezza, di farsi carico di dare soluzione a un problema come questo che non è tanto il problema di un singolo, ma che per essere un fatto specifico è suscettibile di riprodursi ulteriormente. Chiederei di accantonare la trattazione di questo emendamento e, al Ministro, di verificare in sede tecnica una soluzione adeguata.

PRESIDENTE. Dopo aver ascoltato il senatore Scoppola mi permetterei di fare una proposta; eliminiamo cioè la condizione di aver svolto almeno sei mesi di effettivo servizio nel ruolo e diciamo che «ai professori straordinari e agli associati non confermati in servizio, che alla data del decesso» e via proseguendo. È giusto il rilievo del senatore Scoppola a proposito dei sei mesi di servizio: e se uno muore dopo cinque mesi? Non gli si riconosce il diritto di ricostruzione della carriera? D'altronde non c'è nessuna *ratio* specifica dietro la condizione del semestre di servizio; se si vuole dare il beneficio a questi professori glielo diamo.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Però, così facendo introduciamo una norma di favore rispetto agli altri dipendenti dello Stato.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Ma una norma di favore è già quella di andare in pensione a 70 e non a 65 anni. Qui ci troviamo di fronte ad un passaggio di carriera, non c'è la necessità formale di fare riferimento ai sei mesi.

CAMPUS. Ritengo che la Commissione non abbia gli elementi per poter giudicare su una materia del genere; si corre il rischio di introdurre un *vulnus*, come qualcuno ha già detto, nell'ordinamento, o di ripetere cose che già sono state stabilite. Quindi invito il senatore Garibaldi a ritirare l'emendamento, salvo riprenderlo in considerazione come un disegno di legge a sè stante, e dichiaro di astenermi perchè non ho gli elementi di giudizio idonei per giudicare.

SCOPPOLA. Mi associo a questa proposta e più che ritirare l'emendamento proporrei uno stralcio che mantenga in vita l'articolo, però su un binario distinto.

GARIBALDI. E se il Ministro ci fornisse i dati necessari?

PRESIDENTE. Dobbiamo prendere l'impegno, stralciandolo, di affrontare il problema nel più breve tempo possibile, naturalmente con l'ausilio tecnico del Ministero.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. È un impegno che assumo senz'altro.

GARIBALDI. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Il senatore Garibaldi ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo di un articolo:

Art. ...

Il primo e secondo comma dell'articolo 19 sono sostituiti dai seguenti:

«I professori di ruolo sono collocati fuori ruolo a decorrere dall'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età e a riposo cinque anni dopo il collocamento fuori ruolo».

«Al professore fuori ruolo si applicano le stesse norme previste per i professori di ruolo, salvo l'obbligo di presentare la relazione di cui all'articolo 18 e salvo che non sia diversamente disposto».

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 19 si aggiungano i seguenti:

«I professori incaricati stabilizzati che sono divenuti associati nelle due tornate dei giudizi di idoneità conservano, a domanda, il diritto a rimanere nel ruolo sino al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di età; detta opzione è revocabile in ogni momento con effetto dall'inizio dell'anno accademico successivo».

«I professori straordinari ed associati che alla data prevista per la collocazione fuori ruolo non abbiano completato il triennio di prova, possono prolungare, a domanda, la permanenza in ruolo sino al completamento del triennio per la conferma. Il quinquennio di servizio fuori ruolo verrà decurtato di un periodo corrispondente».

«È abrogato l'articolo 240».

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Di questo emendamento resta in vita soltanto il terzo comma, che in parte è stato già assorbito dall'emendamento che abbiamo introdotto all'articolo 24 e per la parte residua c'è il parere contrario della 1^a Commissione. Pertanto propongo al presentatore di ritirarlo.

PRESIDENTE. In effetti sarebbe sconvolgente di tutto l'ordinamento.

GARIBALDI. *Obtorto collo* lo ritiro.

PRESIDENTE. Grazie senatore Garibaldi.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento: «All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al settimo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nel caso di contratti a titolo gratuito non si applicano le predette limitazioni».

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Ha il parere contrario della 1^a Commissione, quindi non insisto.

PRESIDENTE. Seguono due emendamenti, uno del Governo e uno del senatore Garibaldi, di cui do lettura insieme essendo legati alla stessa sorte. Il primo è il seguente:

Art. ...

«Il disposto del primo comma dell'articolo unico della legge 6 ottobre 1982, n. 725, si applica a coloro che abbiano conseguito il giudizio di idoneità a professore associato nelle tornate successive alla prima».

Il secondo, del senatore Garibaldi, è il seguente:

Art. ...

Dopo il primo comma dell'articolo 37 si aggiunge il seguente comma:

«Il personale che consegue l'idoneità ad associato nelle tornate idoneative successive alla prima viene inquadrato nella seconda fascia dei professori universitari anche in corso d'anno purchè si trovi nella condizione di poter prendere effettivo servizio entro il 1° febbraio».

I due emendamenti sono superati in quanto è pervenuto dalla Camera un disegno di legge, che qui in Senato ha preso il numero 1161, di analogo contenuto.

Passiamo ora all'esame dell'emendamento aggiuntivo 6-bis, presentato dal Governo. Ne do lettura:

Art. ...

L'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

«Coloro che prima della nomina in ruolo a seguito dei giudizi di idoneità a professore associato abbiano svolto un triennio di incarico di insegnamento non sono soggetti al giudizio di conferma nella fascia degli associati».

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Questo emendamento, che ripropone il contenuto di un disegno di legge a suo tempo presentato dal Governo, necessita soltanto di una precisazione richiesta dalla Commissione affari costituzionali e che a me sembra giusta. Il disegno di legge del Governo recitava: «Coloro che prima della nomina in ruolo, a seguito dei giudizi di idoneità a professore associato abbiano svolto un triennio di incarico di insegnamento non sono soggetti al giudizio di conferma nella fascia degli associati». La Commissione affari costituzionali suggerisce di inserire una precisazione di questo tipo: «Coloro che prima della nomina in ruolo, a seguito dei giudizi di idoneità a professore associato, abbiano svolto un triennio di incarico di insegnamento utile ai fini del conseguimento di tale nomina non sono soggetti al giudizio di conferma nella fascia degli associati»: essa è necessaria perchè altrimenti, paradossalmente, potremmo comprendere in questa norma degli incaricati che hanno effettuato un triennio venti anni fa, ossia un triennio che non è influente ai fini della partecipazione al giudizio di idoneità.

Vi è anche una seconda osservazione, suggerita dalla Commissione bilancio, la quale concorda sull'esame del giudizio di conferma ma senza la attribuzione della seconda classe di stipendio fin dall'inizio.

Io ritengo pertanto che queste due osservazioni si possano entrambe accogliere nella formulazione.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Sono d'accordo, io propongo perciò che dopo le parole: «conferma nella fascia degli associati» si aggiungano le parole: «fermo restando il periodo di conferma».

CAMPUS. Signor Presidente, desidererei proporre un subemendamento. Io propongo che dopo le parole: «abbiano svolto un triennio di incarico di insegnamento», sia precisato: «in corsi di laurea»; altrimenti si potrebbe verificare il fatto che usufruiranno delle norme gli associati che abbiano insegnato anche in una materia completamente diversa, in un corso di specializzazione. Ritengo pertanto opportuna la precisazione «in corsi di laurea», per evitare il rischio di allargare enormemente l'esonero dal giudizio di conferma.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Ma se non vado errato, quando noi specifichiamo che si debba trattare di tre anni di incarico «utili ai fini della partecipazione al giudizio di idoneità» diciamo proprio questo.

Io ho proposto di accettare il suggerimento della Commissione affari costituzionali e di aggiungere questa clausola. Nel decreto presidenziale n. 382 del 1980, è stabilito che gli anni di incarico per partecipare al giudizio di idoneità devono essere anni di incarico nel corso di laurea, non nelle scuole di specializzazione. Pertanto si potrebbero aggiungere dopo le parole: «dopo un triennio di incarico di insegnamento», le parole: «utile ai fini del conseguimento di tale nomina».

SCOPPOLA. Signor Presidente, io ho delle perplessità in ordine a questa ultima formulazione perchè noi avevamo presentato un emendamento che esonerava dal giudizio di conferma coloro che erano stati nominati sulla base dei corsi di laurea di alcune facoltà: e cioè ai corsi di laurea delle Università di Cassino e di Viterbo che non erano stati successivamente riconosciuti; non vorrei che con questa formula proposta dal relatore si introducesse una estensione che mi sembra veramente eccessiva, perchè già c'è stato un beneficio nel riconoscere validi certi periodi al fine della ammissione al giudizio di idoneità; mi parrebbe eccessivo, ora, riconoscerli validi anche ai fini dell'esonero dal giudizio di conferma. La proposta del senatore si presta a questa interpretazione, perchè stabilisce un'identità tra le condizioni necessarie per la ammissione al giudizio di idoneità e le condizioni necessarie per l'esonero dal giudizio di conferma. Quindi, in realtà il parere si presta ad una interpretazione distorta, mentre a prima vista appare restrittivo rispetto a quanto la Commissione propone; in realtà la traduzione in emendamento avvenuta nel corso della discussione, rischia di recuperare un emendamento su cui la Commissione in precedenza si era dichiarata contraria.

SAPORITO. Signor Presidente, riguardo al parere espresso dalla Commissione affari costituzionali, ritengo che le preoccupazioni del senatore Scoppola possano essere fondate e pertanto sarà forse necessaria una precisazione.

Io ho chiesto al senatore Spitella, se la Commissione con questo emendamento intendeva estendere l'esonero dalla conferma anche alla categoria degli assistenti ordinari e dei tecnici laureati. Perchè, se si vuole escludere costoro dalla conferma, la norma significa proprio questo. Se invece non si vuole escluderli, come aveva detto il senatore Spitella, allora ciò va precisato - salvo poi le ulteriori integrazioni di cui parlava il senatore Scoppola - perchè con la proposta in esame il tecnico laureato o l'assistente ordinario divenuti idonei se 5, 6, o anche 8 anni prima hanno effettuato i 3 anni d'insegnamento, vengono esonerati dal giudizio di conferma.

ULIANICH. Signor Presidente, vorrei dire che la lettera della legge, una volta approvata, potrebbe dare adito all'interpretazione puntualizzata dal senatore Scoppola. In ogni caso pur astenendomi - e lo dichiaro fin d'ora - su questo emendamento, sarei favorevole a che si aggiungessero le seguenti parole: «fermo restando il periodo di conferma», come ha detto il ministro Falcucci.

PRESIDENTE. Sono anch'io convinto che il senatore Scoppola abbia ragione nel proporre che sia mantenuta la formulazione suggerita dalla prima Commissione, salva l'opportunità della aggiunta suggerita anche dal Ministro. Effettivamente la proposta avanzata dalla Commissione affari costituzionali, di cui il senatore Saporito che di essa fa parte ha chiarito il significato, mi sembra eccessivamente estensiva.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. A questo punto, in seguito alle preoccupazioni espresse dal senatore Scoppola, il Governo ritira il suo emendamento.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. La ragione per cui il Ministro, aveva presentato questo emendamento è che, così come formulato, l'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 ha dato luogo ad una serie di inconvenienti. In esso si prevede che non sono soggetti al giudizio di conferma nella fascia degli associati i professori già incaricati stabilizzati e coloro che prima della nomina in ruolo abbiano maturato il triennio di incarico di cui all'articolo 5, terzo comma, n. 1), della legge 21 febbraio 1980, n. 28.

Ma non si specifica a quale data ci si riferisca quando si prescrive che devono aver «maturato il triennio di incarico». Alla data dell'esame di idoneità, alla data del telegramma della Commissione, alla data di presentazione della domanda alla facoltà o alla data di chiamata della facoltà? È avvenuto che un telegramma è arrivato prima, uno dopo, e così via. In definitiva, coloro che sono stati dichiarati idonei da una Commissione la cui conclusione dei lavori, a causa di liti e contese con il Consiglio universitario nazionale, è stata ritardata, hanno nel frattempo maturato il triennio in questione e sono stati, di conseguenza, esonerati dalla conferma; coloro per i quali, invece, la Commissione ha ultimato rapidamente i lavori e le procedure sono state espletate sollecitamente, sono risultati penalizzati.

Ecco perchè si era detto che non bisognava fare un riferimento così generico, ma riferirsi a tre anni di incarico completi. Questa è la ragione per cui il Governo aveva presentato questo emendamento.

SCOPPOLA. Qualche chiarimento può venire da un preciso riferimento a quanto stabilisce l'articolo 5, terzo comma, n. 1), della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e cioè al fatto che i professori incaricati stabilizzati hanno titolo ad accedere al giudizio e che i professori incaricati che non hanno completato il triennio maturano il diritto all'inquadramento nel ruolo di professori associati all'atto del compimento del triennio medesimo.

Ciò comportava, quindi, un rinvio alla seconda sessione di idoneità per coloro che non avevano ancora i tre anni al momento in cui era stata bandita la prima sessione. È evidente che se noi diciamo «coloro che abbiano svolto un triennio di incarico di insegnamento» estendiamo la norma. Non si tratta

di telegrammi che sono giunti prima o dopo, qui si prevede che sono esonerati da giudizio di conferma tutti coloro che comunque, in qualsiasi periodo, hanno svolto tre anni di insegnamento. Ma qualunque precisazione non può che riferirsi al testo da cui partiamo, ossia non si può che precisare che i tre anni devono essere maturati ai fini dell'ammissione al giudizio di idoneità. Quindi tale aggiunta è inutile, poichè non facciamo che tornare al testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 382.

PRESIDENTE. Si potrebbe dire che coloro che abbiano svolto un triennio effettivo di incarico di insegnamento non sono soggetti al giudizio di conferma per la nomina nella fascia degli associati.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Ritiro l'emendamento, in quanto il rischio di una sua interpretazione ed applicazione estensiva contrasterebbe con lo spirito e con la lettura dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, che limitava l'esclusione dal giudizio di conferma a situazioni definite e precise.

Mi dichiaro comunque disposta ad accogliere, se sarà presentato, un ordine del giorno che tenga conto delle questioni prospettate dal relatore.

ULIANICH. Ringrazio il Ministro per aver ritirato l'emendamento in questione e riterrei opportuno - è una proposta che mi permetto di avanzare sommessamente - che la Commissione decidesse una volta per tutte una linea precisa. A me pare che il voler continuamente eliminare il giudizio di conferma alla fine dello straordinariato sia un richiesta non consona per le persone che dovrebbero essere abituate alla ricerca e non dovrebbero quindi temere un giudizio sulla attività di ricerca scientifica da essi espletata nel triennio nonchè sull'attività didattica. Sono rarissimi i casi che si sono verificati nell'Università italiana di professori che siano stati rinviati allo straordinariato. Eliminare anche questa «griglia» è addirittura di cattivo gusto.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Vorrei annunciare alla Commissione, dopo il ritiro dell'emendamento da parte del Governo, che mi riservo di presentare un ordine del giorno che invita il Governo ad interpretare l'articolo 111 del decreto presidenziale n. 382 nel senso che per data relativa alla «nomina in ruolo» si intenda quella dell'emanazione del decreto di nomina.

PRESIDENTE. Vi è poi l'emendamento, a firma Panigazzi e Vella, che si propone di aggiungere un nuovo articolo al testo approvato, che così recita:

All'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 apportare le seguenti modifiche:

Art. ...

La seconda parte dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a partire dall'espressione: «coloro che» è sostituita dalla seguente: «coloro che prima della nomina in ruolo abbiano maturato un triennio di incarico di insegnamento anche nei corsi di cui all'ultimo comma dell'articolo 103».

Essendo assenti i presentatori di tale emendamento, lo dichiaro decaduto.

Segue un emendamento, a firma Boggio, che si propone di aggiungere un articolo al testo approvato e che così recita, nella nuova stesura proposta.

Art. ...

In attesa del riordinamento della scuola autonoma di ostetricia nel contesto della riforma della facoltà di medicina, i direttori di scuole autonome di ostetricia di ruolo, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono immersi nel ruolo dei professori ordinari ed assegnati alle università cui spetta la vigilanza delle scuole autonome.

Alla cessazione di tale utilizzazione la facoltà determina, nell'ambito del relativo raggruppamento, la disciplina di insegnamento di tali professori.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. L'emendamento del senatore Boggio ha i pareri favorevoli delle Commissioni consultate. Vorrei proporre che al primo comma dopo le parole «sono immessi», siano inserite le parole «a domanda». In secondo luogo, a mio avviso, il secondo comma di tale emendamento andrebbe eliminato in quanto, essendo venuta meno la questione del triennio, del quadriennio e del quinquennio, esso non ha più alcuna ragione d'essere.

BOGGIO. Sì, sono d'accordo con questa formulazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Boggio, che, secondo quanto suggerito dal relatore Spitella, il presentatore ha ritenuto di riformulare come segue.

Art. ...

In attesa del riordinamento della scuola autonoma di ostetricia nel contesto della riforma della facoltà di medicina, i direttori di scuole autonome di ostetricia di ruolo, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono immessi a domanda nel ruolo dei professori ordinari ed assegnati alle Università cui spetta la vigilanza delle scuole autonome.

È approvato.

Passiamo all'esame del successivo emendamento, tendente anch'esso ad inserire un articolo aggiuntivo. Tale emendamento è stato presentato da me assieme ai senatori Valenza, Scoppola, Panigazzi e Ferrara Salute. Ne do lettura:

Art. ...

I professori ordinari che, alla data di entrata in vigore della legge di delega 21 febbraio 1980, n. 28, si trovavano già in posizione di fuori ruolo per

ragioni di età, costituiscono una categoria ad esaurimento, alla quale continuano ad applicarsi, ai fini economici, pensionistici e previdenziali, le normative attinenti alla posizione goduta.

Ritenendo troppo rilevanti e non coperti gli oneri che tale emendamento comporta, la Commissione bilancio ha espresso – peraltro a mio avviso ingiustificatamente – parere contrario. L'emendamento in questione, infatti, riguarda quei professori che erano già fuori ruolo alla data di entrata in vigore della legge n. 28 del 1980, in un momento cioè in cui non vigeva e non poteva vigere ancora la distinzione, divenuta operativa solo successivamente, tra professori a tempo pieno e professori al momento dell'entrata in vigore della citata legge n. 28 è piuttosto esiguo e poichè, attualmente, molti degli interessati sono già morti, l'emendamento verrebbe a riguardare solo pochissime unità. Non ritengo, pertanto, che gli oneri possano essere considerati rilevanti.

TARABINI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il problema non è così ridotto come lei, Presidente, lo presenta, bensì di maggiore portata. Attualmente i professori fuori ruolo per aver superato i limiti di età sono 475; nel 1980 probabilmente erano di meno, supponiamo pure che fossero solo 300; non si tratta quindi di poche unità. In secondo luogo, anche se alcuni degli interessati sono nel frattempo deceduti, ciò non toglie che i diritti, sia in misura più ridotta, si costituiscano ugualmente in favore degli eredi. Non solo, ma le quote unitarie sono molto elevate. I professori che avevano il parametro «825», infatti, sono professori al vecchio «Grado III», con stipendi quindi molto elevati. Il far recuperare loro – per tutti questi anni – i quattro decimi dello stipendio e il mantenerglielo poi – sia pure in misura inferiore – in sede di pensione, perchè lo stesso trattamento di quiescenza ne risente favorevolmente, verrebbe a significare l'erogazione di diversi milioni per ciascuno di essi con un onere complessivo totale di alcune centinaia di milioni.

Inoltre, quanti al momento dell'entrata in vigore della legge non erano ancora fuori ruolo, ma prossimi a diventarlo, di fronte ad una norma del genere potrebbero rivendicare lo stesso trattamento.

PRESIDENTE.¹ Avevo sostenuto questa norma unicamente perchè chi era già fuori ruolo nel momento in cui entrò in vigore la legge n. 28 fu poi assoggettato all'imperio di una legge successiva. Solo per questo avevo sostenuto l'emendamento.

Segue un emendamento, presentato dal relatore, che tende a sostituire il quarto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382. Ne do lettura:

Art. ...

All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 sostituire il quarto comma con il seguente:

Per i trasferimenti dei ricercatori universitari si applicano le norme vigenti per i professori universitari, salvo che per i ricercatori confermati di

cui all'articolo 60, per i quali si applicano le stesse norme previste per gli assistenti di ruolo. I trasferimenti avvengono nell'ambito dello stesso raggruppamento; possono altresì avvenire tra raggruppamenti che contengano discipline affini, previo parere favorevole del Consiglio universitario nazionale che deve individuare l'affinità tra discipline comprese tra i due raggruppamenti e verificare l'esistenza di specifiche pubblicazioni e di attività didattica svolta dal ricercatore prima della domanda.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Se tale emendamento sarà accolto si consentirà ai ricercatori di chiedere e di ottenere - previo parere favorevole del Consiglio universitario nazionale - il trasferimento dal proprio raggruppamento ad uno affine, quando ci sia corrispondenza almeno di alcune materie. L'emendamento in questione ha avuto parere favorevole dalle Commissioni consultate e non comporta nessuna spesa. Vi invito pertanto ad approvarlo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo n. 11, presentato dal senatore Spitella.

È approvato.

Resta da esaminare l'ultimo emendamento aggiuntivo n. 12, che è stato presentato dal Governo, tendente ad inserire un ulteriore articolo aggiuntivo. Ne do lettura:

Art. ...

Nell'ambito dei contingenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ai concorsi a professore associato e a ricercatore il Ministro della pubblica istruzione può assegnare, su motivata richiesta o previo nulla osta delle facoltà interessate, un numero di posti aggiuntivi non superiore al 5 per cento di quelli messi a concorso per ciascun tipo di facoltà, e comunque non superiore al 5 per cento della dotazione organica di ogni singola facoltà, da riservare a cittadini italiani che svolgano attività di ricerca, presso Università o qualificati centri di ricerca stranieri, da almeno tre anni.

La qualificazione delle istituzioni e dei centri di ricerca stranieri e la corrispondenza della posizione sono accertate con le stesse modalità di cui al dodicesimo comma dell'articolo 103 del predetto decreto presidenziale.

I posti riservati, di cui al precedente primo comma, sono conferiti con le normali procedure concorsuali.

In corrispondenza dei vincitori dei posti riservati, il Ministro della pubblica istruzione assegna i posti medesimi all'organico delle facoltà interessate.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Tale emendamento prevede di mettere a concorso un numero di posti aggiuntivi, non superiore al 5 per cento di quelli messi a concorso per ciascun tipo di facoltà, a favore degli studiosi italiani che abbiano svolto per almeno tre anni attività di ricerca all'estero.

PRESIDENTE. Ricordo che su tale emendamento, in sede di Commissione affari costituzionali, il senatore Saporito aveva dissentito.

SAPORITO. Sì, a titolo personale.

SCOPPOLA. Anch'io in precedenza avevo formulato delle riserve ma mi rimettò al giudizio della Commissione.

CAMPUS. Mi rimetto anch'io alla decisione della Commissione.

VALENZA. Dichiaro che mi asterrò.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo n. 12.

È approvato.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. C'è un'altra questione che vorrei sottoporvi, ma ne parlo solo per memoria perchè non penso che stasera potremo trattarla esaurientemente. Mi riferisco alla situazione relativa ai professori associati che attualmente insegnano presso le piccole università. Se tali professori associati dovessero vincere il concorso a posti di professore ordinario, si trasferirebbero e le piccole università verrebbero a trovarsi in difficoltà.

Allora si immagina un meccanismo per poter consentire a queste piccole università, se hanno i posti da ordinario disponibili, di chiamarli. È una materia complicata e penso che dovremmo trovare la sede per discutere di questo argomento.

PRESIDENTE. Il problema dello spopolamento delle piccole università esiste ed è grave. Condivido però l'opinione del senatore Spitella: non è questo nè il momento nè la sede per poter affrontare un così serio e grave problema. Vuol dire che pregheremo il Ministro in un'altra occasione di venire qui, lo discuteremo e vedremo come e se affrontarlo.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Il problema è tanto meritevole di attenzione che mi riservo, nella presentazione (che spero avverrà nelle prossime settimane) del secondo piano biennale per l'università, che conclude il primo quadriennio di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, di farne oggetto di uno specifico punto di riflessione e di valutazione per l'individuazione degli opportuni interventi. Sarei pertanto grata al Presidente e al senatore Spitella se potessi avere uno schema articolato che possa già costituire un elemento di valutazione.

SCOPPOLA. Vorrei segnalare al Ministro la situazione che si è determinata per quanto concerne l'esercizio da parte dei professori universitari in aspettativa dell'elettorato attivo e la possibilità di partecipazione dei professori medesimi agli organi accademici (consigli di facoltà, dipartimento, istituti). In sede di discussione del bilancio chiesi al Ministro se riteneva di poter anticipare in sede amministrativa le norme e i chiarimenti che abbiamo inserito in questo disegno di legge, che, come è noto,

consentono l'esercizio dell'elettorato attivo e la partecipazione agli organi accademici escludendo viceversa l'elettorato passivo e quindi la possibilità di far parte di commissioni. Ora risulta che, almeno in alcuni casi, professori in aspettativa sono stati esclusi dal novero degli aventi titolo per l'elezione nelle commissioni nei concorsi già banditi. Poichè il termine per la presentazione dei ricorsi è imminente (mi pare che scade il 18 di questo mese) mi sembrerebbe estremamente opportuno che fosse corretta questa interpretazione notevolmente restrittiva rispetto al testo del decreto n. 382. D'altra parte, è pervenuta all'università una circolare, sulla base di un parere del Consiglio di Stato, che esclude i professori in aspettativa dalla partecipazione agli organismi accademici. Anche su questo vorrei chiedere al Ministro se ritiene opportuno uniformare la prassi del Ministero a quanto in questo disegno di legge si stabilisce in materia di incompatibilità.

PRESIDENTE. L'esame degli emendamenti è così terminato.

Passiamo ora all'esame degli ordini del giorno. Do lettura di quello presentato dai senatori Boggio e Saporito:

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

nell'esaminare il disegno di legge concernente "Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica" (atto Senato n. 57);

tenuto conto della necessità di assicurare ai professori associati lo stesso trattamento riservato ai professori ordinari, così come stabilito dall'articolo 3 della legge n. 28 del 21 febbraio 1980, concernente "Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica", che prescrive che la normativa universitaria debba prevedere ed assicurare, nell'unitarietà della funzione docente, la distinzione dei compiti e delle responsabilità del personale inquadrato in fasce di carattere funzionale aventi uguale garanzia di libertà didattica e di ricerca,

impegna il Governo:

ad assicurare ai professori associati collocati in aspettativa o fuori ruolo, per quanto concerne il computo del periodo valido per il giudizio di conferma, nonchè la progressione nella carriera ed il trattamento di quiescenza e di previdenza, lo stesso trattamento previsto per i professori ordinari dall'articolo 13, terz'ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dando così piena applicazione al dettato dell'articolo 22, primo comma, del predetto decreto presidenziale, ove si stabilisce che lo stato giuridico dei professori associati è disciplinato dalle norme relative ai professori ordinari, salvo che non sia diversamente disposto».

0/57/1/7

BOGGIO, SAPORITO

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Dichiaro il mio consenso.

PRESIDENTE. Do lettura del secondo ordine del giorno, presentato dal relatore:

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

nell'esaminare il disegno di legge concernente "Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica" (atto Senato n. 57),

invita il Governo:

ad interpretare l'espressione "prima della nomina in ruolo" di cui all'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nel senso di "prima dell'emanazione del decreto ministeriale di nomina in ruolo".

0/57/2/7

SPITELLA

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Dichiaro anche su questo ordine del giorno il mio consenso.

Al senatore Scoppola devo dire che il Governo procederà ad una precisazione; vi è stata una sfasatura di tempi tra la circolare predisposta dagli uffici prima che fosse definito l'orientamento della Commissione, condiviso dal Governo, e la circolare stessa ed è già stato predisposto un fonogramma correttivo nel senso che i docenti in aspettativa esercitano l'elettorato attivo anche per quanto riguarda la costituzione delle commissioni di concorso e la partecipazione agli organi accademici.

PRESIDENTE. L'esame degli articoli è così esaurito. Passiamo alla votazione finale.

VALENZA. Intervengo soltanto per dichiarare l'astensione dei senatori del Gruppo comunista.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso con le modifiche introdotte e avvertendo che la numerazione degli articoli dovrà essere conseguentemente modificata.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 18,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO